

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-311 del 24/01/2017
Oggetto	FVPAROLA SRL DOMANDA 17.08.2016 DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA,PER USO IDROELETTRICO, DAL CANALE DEL VESCOVO, IN COMUNE DI FELINO (PR), LOCALITA' MAGLIO, CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ASSENTITA ALLE SOCIETA' DEL CANALE DI FELINO E CANALE DI COLLECCHIO CON PROVVEDIMENTO DI RINNOVO N. 1442 DEL 13.05.2016. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20.11.2001 ARTT. 29, 31. PROCEDIMENTO PR16A0031. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-340 del 24/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001":
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO INOLTRE che in data 17.08.2016 la Signora Lotti Manuela, Codice Fiscale LTTMNL44D67H223O, ha presentato istanza intesa ad ottenere la sottensione parziale (ai sensi dell'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n. 41/2001 e art. 47 del TU n. 1775/1933), per uso idroelettrico, alla concessione già rilasciata alle Società del Canale di Felino e di Collecchio, ad uso irriguo, con provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, dal canale artificiale denominato Canale del Vescovo derivante dal torrente Baganza, per una portata massima di l/s. 650, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, con le caratteristiche illustrate nella relazione a firma del tecnico Dott. Ing. Giacomo Bizzarri.

VERIFICATO che sul BURER n. 275 in data 07.09.2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

PRESO ATTO:

- dell'Accordo per l'utilizzo della presa e delle opere sottese sottoscritto dalla parti allegato alla domanda di concessione del richiedente che costituisce elemento vincolante ai fini del presente atto;

- del provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, con i quali si è provveduto ad assentire alle Società del Canale di Felino e di Collecchio la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Baganza, per uso irrigazione;

VERIFICATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante sostanziale con sottensione parziale di concessione in atto, di cui al Capo I e II del Titolo II del RR n. 41/2001 artt. 29 e 31 ;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG PGPR/2016/15535 del 20.09.2016, che espresso in senso favorevole;

ACCERTATO che, nei termini di legge, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell'art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all'Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l'entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

che il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, non ancora pervenuto, risulta di fatto

superfluo in quanto il quantitativo di acqua richiesto rientra nella dotazione già concessa alle Società del Canale di Felino e di Collecchio come da atto di rinnovo n. 1442 rilasciato in data 13.05.2016 e pertanto non suscettibile di influenzare negativamente il bilancio idrico;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015.

- che sulla base dell'istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31.12.2030**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato;

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia uso idroelettrico di cui alla lett. e), art. 152, comma 1, della LR n. 3/1999;

- che l'importo del canone per l'intera annualità 2017, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde a **€876,65**, come previsto per la tipologia di appartenenza;

- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *“i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla Legge Regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;*

- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica;

- che il richiedente è tenuto costituire apposito deposito cauzionale, come disposto dall'art. 154, della LR n. 3/1999;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *“la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua”*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1 di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società FVPAROLA S.r.l., Codice Fiscale/Partita IVA 02486800358, con sede in Via Livatino n. 9, del Comune di Reggio Emilia (RE), la concessione in sottensione parziale, per uso idroelettrico, alla concessione già rilasciata alle Società del Canale di Felino e di Collecchio, ad uso irriguo, con provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, dal canale artificiale denominato Canale del Vescovo derivante dal torrente Baganza, per una portata massima di l/s. 650, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, pari a moduli 6,5, per la produzione di kW 62,12, come previsto dall'art. 47 del TU n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n.41/2001;

2 di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3 di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

4 di recepire, ai sensi dell' art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l' accordo sottoscritto dalle parti interessate, allegato alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d' acqua e all' ammontare dell' indennizzo;

5 di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2030;

6 di dare atto che il concessionario è tenuto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

7 di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

8 di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

9 di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

10 di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

11 di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 – Artt. 5, 6 e 19. Regolamento sulle disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua approvato con DGR n. 2213/2005.
Procedimento PR16A0031

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica assentita Società FVPAROLA S.r.l., Codice Fiscale/Partita IVA 02486800358, con sede in Via Livatino n. 9, del Comune di Reggio Emilia (RE), e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Felino (PR).

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 650 l/s pari a moduli 6,5;
- volume annuo mediamente turbinato 11790576 m³/anno.
- Energia prodotta kW 62,13.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per la produzione di energia elettrica da destinare all' immissione nella rete ENEL.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L' intervento è ubicato in località Maglio, in Comune di Felino (PR) su terreno di proprietà varie come indicato nel piano particellare allegato all' istanza, per la parte relativa alla centrale, condotte e elettrodotta, e di proprietà demaniale, per le strutture in alveo.

Il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica utilizzando le acque del canale del Vescovo salto fiscale di m 16,95 senza incremento di portata rispetto a quanto concesso per uso irriguo alle Società dei Canali di Felino e Collecchio.

RIEPILOGO DATI DI PROGETTO:

A) LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

OPERA DI PRESA:

REGIONE Emilia Romagna

PROVINCIA Parma

COMUNI Felino

LOCALITÀ Maglio

CORSO D'ACQUA INTERESSATO Canale artificiale denominato del Vescovo o di Felino
COORDINATE IN RER, X = 597796; Y = 948817
CENTRALE DI PRODUZIONE COORDINATE IN RER, X = 597603; Y = 949031
RESTITUZIONE COORDINATE IN RER, X = 597595; Y = 949042

B) SCHEDA TECNICA DI IMPIANTO VESCOVO "MAGLIO "

TURBINA FRANCIS

PORTATE DMV Valore U.m.

Portata media canale 0,449 3m /s

Portata minima turbinata 0,130 3m /s

Portata massima turbinata =Portata di progetto turbina 0,650 3m /s

Portata media turbinata 0,374 3m /s

Portata media rilasciata in alveo 0,076 3m /s

DATI CONDOTTA QUOTE SALTII Valore U.m.

Lunghezza condotta totale 400,00 m

Diametro condotta 0,80 m

Velocità max in condotta 1,29 m/s

Quota carico di monte 215,65 m s l m

Quota restituzione in alveo 198,60 m s l m

Salto fiscale 16,95 m

DATI TECNICI RIASSUNTIVI Valore U.m.

Potenza di picco 88,77 kWp

Potenza nominale media (Potenza di concessione) 62,13 kW

Producibilità annua 434,35 MWh/anno

Volumi turbinati annui 11.790.576 m³/anno

ANALISI DELLE ENTRATE ECONOMICHE (primi 20 anni) Valore U.m.

Tariffa incentivante omnicomprensiva 0,219 €/kWh

Ricavi annui (primi 20 anni) 95.121,59 €/anno.

IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI OPERE:

1 OPERA DI PRESA:

Il manufatto di presa dell'impianto il progetto è costituito da un pozzetto interrato in c.a. che intercetta l'attuale tubazione interrata del Canale del Vescovo, a monte di un pozzetto di smistamento esistente posto in adiacenza a via Venturini. Il pozzetto di presa riceverà le acque del canale del Vescovo all'interno di una camera di carico (camera di carico principale); questa ha uno sfioro laterale di emergenza che alimenta una camera secondaria (camera di carico di emergenza); dalla camera di emergenza parte una tubazione che raggiungerà il pozzetto esistente. La tubazione esistente verrà pertanto mantenuta in essere e utilizzata come bypass in caso di fermo impianto o di portate superiori alle portate turbinabili.

Dalla camera di carico principale parte la tubazione che raggiunge la turbina. L'alimentazione della tubazione è controllata da una paratoia automatica di chiusura/regolazione gestita dal telecontrollo della centrale idroelettrica: in caso di malfunzionamento della turbina la paratoia si chiude in automatico, aumenta il livello nella camera di carico principale e si attiva lo sfioro di emergenza; la camera di emergenza alimenta la tubazione che giunge al pozzetto esistente e si scarica, a sua volta, nella tubazione esistente, utilizzata oggi dal flusso corrente del canale del Vescovo.

CONDOTTA DI ADDUZIONE:

La condotta di adduzione è costituita da tubazioni in PRFV o PE di 0,80 m di diametro.

La condotta parte dalla camera di carico principale del pozzetto di presa ed è posata per circa 80 m in banchina di una strada comunale asfaltata.

Quindi la condotta prosegue per 120 m circa posata su strada sterrata esistente.

L'ultimo tratto di circa 200 m. è posato in terreno naturale.

La condotta posata lungo la strada sterrata avrà un ricoprimento minimo di 0.90 m, letto di posa in pietrischetto e rinfianco in pietrisco di frantoio. Quindi un rinterro con materiali di risulta dagli scavi e come strato superficiale 0,20 m di misto granulare stabilizzato.

La condotta posata su strada asfaltata avrà anch'essa un ricoprimento minimo di 0.90 m, letto di posa in pietrischetto e rinfianco in pietrisco di frantoio. Se lo scavo dovesse interessare la strada comunale, questa verrà completamente ripristinata dopo i lavori.

Le aree di cantiere a lato strada saranno recintate e sarà sempre garantito il passaggio veicolare, anche se in modo alternato.

La condotta posata in terreno naturale avrà un ricoprimento minimo di 0.90 m, letto di posa in pietrischetto e rinfianco in pietrisco di frantoio. Quindi un rinterro con il terreno di risulta dagli scavi.

CENTRALE IDROELETTRICA, SCARICO E CONNESSIONE ALLA RETE BT ESTERNA:

La centrale idroelettrica è attrezzata con un gruppo turbina-alternatore, in grado di sfruttare la portata di progetto di 0,650 mc/s per la produzione di una potenza elettrica massima di circa 89 kW. Per ottenere questi risultati, si prevede l'impiego di una turbina tipo Francis ad asse verticale, la quale presenta caratteristiche idonee al caso considerato, con funzionalità a portate prossime a quelle di targa per gran parte del periodo di esercizio.

A monte della turbina è installata nella condotta una valvola a farfalla movimentata da un attuatore oleodinamico con chiusura di sicurezza a contrappeso, il tutto dimensionato per prevenire manovre brusche di apertura-chiusura e conseguenti eccessive pressioni-sovrappressioni dovute al colpo d'ariete.

Nella soletta di fondazione della centrale è prevista la realizzazione di un pozzetto per lo scarico delle acque turbinate; le dimensioni della sezione e il tracciato plano-altimetrico

sono studiati per ridurre progressivamente la velocità, fino al punto di restituzione in alveo, protetto contro l'erosione da massi intasati in cls.

La condotta di scarico è realizzata con un scatolare interrato che convoglia i volumi della vasca di scarico al punto di restituzione in alveo.

All'interno del fabbricato di centrale è presente anche il quadro di controllo, e un ulteriore quadro di bassa contenente anche il controllo degli ausiliari e delle protezioni.

La centrale è accessibile percorrendo prima una strada sterrata esistente, che parte da via Venturini, per poi proseguire su uno stradello in terra di nuova realizzazione fino al raggiungimento del piazzale della centrale.

Il quadro contatore Enel è posizionato esternamente alla centrale; questo quadro coincide anche con il punto di consegna dell'energia prodotta.

MONITORAGGIO DELLE PORTATE, GESTIONE DELLE OPERE E TELECONTROLLO

Il monitoraggio delle portate turbinate avverrà attraverso l'installazione di un misuratore di portata sulla condotta di adduzione subito a valle del pozzetto di carico principale per la definizione in continuo della portata fluente nella condotta di adduzione.

Al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica, le attività principali dell'impianto idroelettrico verranno svolte in maniera automatizzata mediante una gestione degli organi di regolazione, in funzione della variazione nel tempo delle grandezze di interesse; saranno inoltre previsti dei sistemi e dei componenti di controllo che permettano di assicurare la protezione di ogni organo dell'impianto, sia elettrico che meccanico, in modo da evitare il danneggiamento degli stessi.

STRUTTURE:

Nella relazione sulle strutture allegata al progetto sono illustrati i calcoli preliminari relativi ai manufatti in c.a. più significativi che fanno parte dell'impianto idroelettrico.

In fase esecutiva le opere verranno dimensionate con riferimento alle normative vigenti e verranno eseguite le verifiche sismiche.

10 ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2030, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto

riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.5 L'importo del canone da corrispondere per l'anno 2017 è fissato in **€ 876,65** ed è da versare prima del ritiro della presente concessione.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€876,65**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 L'Ente competente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – la derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua

dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime idraulico.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 10 ACCORDO DI SOTTENSIONE ART. 29 RR N. 41/2001

I termini dell' accordo, allegato alla domanda di concessione, sottoscritto in data 23.11.2016 e vincolante fra gli interessati sono recepiti dal presente disciplinare e sono così riassunti:

1. Il Consorzio irriguo società canale di Felino si obbliga a concedere a FVParola S.r.l., che si obbliga ad accettare, il diritto di utilizzare i cosiddetti "salti d' acqua" del canale di Felino, in sei punti, meglio individuati nell' elaborato allegato alla presente scrittura con la lettera A)...

Le parti precisano che la concessione di utilizzo dei cosiddetti salti d' acqua e più in generale quanto convenuto con la presente scrittura non comporterà trasferimento di alcun diritto reale sul fondo ove situato il canale in oggetto, ma potrà, se necessario e per la vita utile delle infrastrutture, prevedere il trasferimento a FVParola S.r.l. di un Diritto Reale di godimento sugli eventuali terreni di proprietà del Consorzio che saranno interessati dalle opere e di diritti di accesso alle aree sia per l' esercente gli impianti, sia per il gestore di rete e le società di manutenzione. Gli estremi dei predetti terreni saranno comunicati al Consorzio prima dell' entrata in esercizio degli impianti.

Il Consorzio si obbliga a mantenere il canale in sicurezza idraulica per consentire il passaggio, allorquando vi sarà la disponibilità di tale prelievo dal fiume Baganza, in efficienza di almeno 650 litri al secondo, rispetto agli 800 litri concessionati.

FVParola S.r.l. si obbliga a dotare i suoi sistemi di tutti i sistemi di sicurezza necessari per mantenere l' intero comparto in piena sicurezza idraulica. Verrà inoltre sottoscritta e consegnata contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo una specifica assicurazione a copertura di eventuali danni a terzi causata dall' esercizio delle centrali idroelettriche; nonché data evidenza dell' attivazione di una fidejussione rilasciata da un istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, ai sensi di quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, a favore della Pubblica Amministrazione competente, a garanzia dell' adempimento dell' obbligazione di integrale ripristino dello stato dei luoghi e all' espletamento di tutte le pratiche necessarie, in caso di cessazione, per qualunque ragione o causa, del contratto di concessione.

2. A fronte della concessione dell' utilizzo dei salti d' acqua, FVParola S.r.l. si impegna a versare un contributo annuo definito come segue,

per i primi 10 anni di concessione pari a:

€ 9000/anno per il salto denominato A1

€ 2200/anno per il salto denominato A2

€ 3300/anno per il salto denominato A3

€ 3900/anno per il salto denominato A4

€ 3300/anno per il salto denominato A5

€ 3300/anno per il salto denominato A6

Per gli anni dall' undicesimo al ventesimo i suddetti valori saranno aggiornati al 140 % di quelli dei primi 10 anni e precisamente:

€ 12600/anno per il salto denominato A1

€ 3080/anno per il salto denominato A2

€ 4620/anno per il salto denominato A3

€ 5460/anno per il salto denominato A4

€ 4620/anno per il salto denominato A5

€ 4620/anno per il salto denominato A6

Il contributo annuo dovrà essere corrisposto da FVParola, in ogni caso e per ciascun salto, in via anticipata entro il giorno 10 del primo mese di riferimento di ciascun anno.

3. la durata della concessione viene fissata in anni 20 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto definitivo ed ulteriormente rinnovabili per altri anni 20 su richiesta di FVParola S.r.l. in caso di rinnovo dopo il ventesimo anno, VParola concederà al Consorzio il pagamento di una indennità annuale a contribuzione parziale dei costi di manutenzione dell' opera di presa e del tratto di canale utilizzato come adduttore in funzione della quantità di energia che sarà prodotta con le portate derivate e addotte fino al punto di concessione in sottensione. Tale importo sarà pari al 5% dell' introito economico derivante dalla vendita dell' energia elettrica annualmente prodotta.

4. FVParola S.r.l. potrà allocare presso i cosiddetti "salti d' acqua" nei punti sopra identificati i propri macchinari ed attrezzature per lo sfruttamento idroelettrico dell' acqua ed in particolare, a titolo indicativo, con facoltà della stessa società di adottare diverse scelte tecnologiche.

A tale riguardo FVParola S.r.l. si obbliga a realizzare le opere previa opportuna messa in sicurezza dei luoghi e dei manufatti, seguendo lo schema di intervento progettuale allegato.

5. l' efficacia dell' accordo viene sospensivamente condizionata al rilascio, da parte delle competenti Autorità ed entro il termine del 31 marzo 2017, per ognuno dei salti sopra individuati, della concessione di derivazione d' acqua nonché dell' autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti a favore di FVParola S.r.l., con la conseguenza che il contratto diventerà pienamente efficace e vincolante tra le Parti per i soli salti che avranno ottenuto concessione e permessi entro quella data, con possibilità di proroga.

6. Alla ratifica del rinnovo della Concessione ad uso irriguo ed ambientale a favore del Consorzio, FVParola, presenterà agli Enti competenti nuova specifica domanda per lo sfruttamento dei "salti d' acqua" ad uso idroelettrico.

7. FVParola S.r.l. si impegna ad utilizzare i salti d' acqua del canale di Felino solamente per gli usi quivi disciplinati e nel rispetto delle regole di diligenza, espressamente manlevando e tenendo indenne il Consorzio irriguo società canale di Felino per qualsivoglia effetto pregiudizievole dovesse derivare a quest' ultima o a terzi in dipendenza dell' utilizzo dell' acqua che ne farà FVParola S.r.l..

8. Resta inteso tra le parti che lo sfruttamento dei salti d' acqua per uso idroelettrico non dovrà in alcun modo impedire, ostacolare o anche solo rendere più difficoltoso l' utilizzo dell' acqua per uso irriguo da parte del Consorzio.

A tale riguardo FVParola S.r.l. dichiara di essere edotta che il livello dell' acqua del canale non può scendere al di sotto della soglia minima di DMV.

9. Le parti convengono espressamente che qualunque fatto od evento esterno ed imprevedibile, anche derivante da causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovesse

diminuire o interrompere il flusso dell' acqua del canale di Felino non potrà determinare alcuna responsabilità del Consorzio irriguo società canale di Felino nei confronti di FVParola S.r.l., ne tantomeno legittimare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento.

10. Sia la manutenzione ordinaria del canale di Felino che la manutenzione straordinaria spetteranno al Consorzio irriguo società canale di Felino, il quale viene fin d' ora autorizzato a svolgere tutti gli interventi che si renderanno necessari o anche solo opportuni e non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per l' eventuale interruzione del deflusso dell' acqua dipendente da tali interventi. Al fine di contribuire agli oneri di gestione del canale FVParola sarà tenuta al versamento dei contributi di cui al punto 2.

Entrambe le Parti avranno la custodia del canale, delle infrastrutture di rispettiva competenza.

Qualora in caso di evento di piena dovesse momentaneamente interrompersi l' alimentazione del Canale alla presa sul Baganza e, in via eccezionale, il Consorzio non fosse per qualche motivo nella condizione di poter ripristinare l' alimentazione del canale entro 24 ore dal termine dell' evento, sarà data facoltà a FVParola S.r.l. di contattare il Consorzio e di procedere, sotto la sorveglianza del Guardia Canale, al ripristino dell' alimentazione alla presa. In questo caso i meri costi di intervento saranno detratti dal corrispettivo annuo dovuto dalle utenze idroelettriche al Consorzio. Il Guardia Canale sarà il garante delle operazioni per il Consorzio e dovrà ratificare il verbale di intervento in cui dovranno essere chiaramente indicati i mezzi ed il personale impiegato nell' operazione.

11. Le Parti convengono che al verificarsi delle condizioni di cui al punto 5, il contratto definitivo per l' utilizzo dei salti d' acqua dovrà essere stipulato entro il termine del 31 maggio 2017, ovvero, in caso di proroga, entro sessanta giorni dal rilascio della concessione di derivazione d' acqua e autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti.

12. Per quanto non espressamente previsto dall' accordo si applicheranno le disposizioni di legge, con la precisazione che eventuali modifiche normative, anche di natura amministrativa, che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e che incidano sul contenuto dello stesso non potranno in alcun modo implicare alcun inadempimento o responsabilità a carico del Consorzio irriguo società canale di Felino.

Il sottoscritto _____, in qualità di Delegato dal legale rappresentante della Società FVPAROLA S.r.l., presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d' accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.